



COMUNE DI CROTONE

SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA
Piazza della Resistenza, 1 - 88900 - CROTONE
PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it

www.comune.crotone.it

Ai Signori Dirigenti
Ai Signori Funzionari Res.li PP.OO.
Al Resp.le Servizio autonomo Avvocatura
Al Resp.le Servizio Amministrazione Digitale

E p.c. Al Signor Sindaco
Al Signor Vicesindaco
Ai Signori Assessori
Al NDV

- LL.sedi_

Direttiva n° 3/2021

OGGETTO: Erogazione di contributi, sussidi e/o provvidenze da parte degli Enti Locali in favore di soggetti terzi: predeterminazione *ex ante* dei criteri e delle modalità cui attenersi e obblighi di pubblicità

La presente allo scopo di fornire ai destinatari in epigrafe alcune indicazioni in materia di misure tese alla prevenzione della corruzione alla trasparenza dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla predeterminazione *ex art.* 12 della legge n. 241/1990 dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione procedente deve attenersi nell'erogazione di contributi, nonché sugli obblighi di pubblicità previsti all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal d.lgs. n.97/2016.

1. Predeterminazione *ex ante* dei criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi

Il legislatore, in tema di "provvedimenti attributivi di vantaggi economici", detta una disciplina che ha valenza di principio generale dell'ordinamento giuridico. In particolare, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di

V

pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni (In questi termini, si è pronunciata la giurisprudenza contabile in sede consultiva – Cfr. *Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere 20 aprile 2016, n. 260/2016*).

Nello specifico l'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 stabilisce che «*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*» esige una misura preventiva di “*trasparenza*” con la determinazione *ex ante* dei criteri e delle modalità a cui attenersi per l'erogazione, indicando nel provvedimento il rispetto della citata misura e le norme regolamentari di riferimento, comunque sempre proiettate al perseguimento (mediato) dell'interesse pubblico, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118, ultimo comma, Cost.).

Nella sua essenzialità, la precitata norma intende mettere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (ex art. 97 e 3 Cost.).

La violazione delle regole procedurali, l'assenza di pubblicità di sorta dell'iniziativa, il difetto di previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, l'omessa valutazione della rilevanza sociale dell'intervento (ovvero la mancata indicazione del cd “fine pubblico”) , la mancata disamina di altre analoghe richieste di compartecipazione pervenute all'Amministrazione, costituiscono profili di violazione delle regole di condotta, potenzialmente idonee ad arrecare danno all'Amministrazione, nonché foriere di responsabilità personali , per la violazione delle disposizioni legislative che disciplinano l'operato e i doveri del responsabile del procedimento nell'erogazione di contributi.

La Giurisprudenza amministrativa, in ordine alla necessità che i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano “predeterminati”, ha ripetutamente affermato (ex multis recentemente TAR Molise Campobasso, sent. 12 agosto 2016, n. 320, sent. n. 317/2016, sent. n. 304/2015, e sent. n. 561/2014) che detto principio di legge è finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. La predeterminazione e la pubbli-

W

cazione dei criteri con i quali sono elargite sovvenzioni, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve, tra l'altro, riguardare sia *l'an* e sia il *quantum* da concedere.

Alla luce delle considerazioni sin qui riportate è di solare evidenza che l'organo politico dell'ente locale deve adottare (nelle forme previste da ciascun ordinamento) un apposito regolamento con cui predetermina i criteri di erogazione dei contributi che, in sede gestionale, l'organo amministrativo applicherà adottando il provvedimento formale attributivo del vantaggio economico. Ne consegue che nella motivazione del provvedimento finale di assegnazione il dirigente deve dar conto dell'esistenza dei presupposti desumibili dai criteri predeterminati dall'organo politico. A conferma di ciò, la Giurisprudenza contabile ha precisato in diverse occasioni che, in ossequio al secondo comma dell'art. 12 *de quo.*, i criteri e le modalità a cui si è attenuto l'ente per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio economico (Cfr. *Corte dei conti, sez. contr. Basilicata*, delibere 14 settembre 2016, nn. 37-39 e 5 ottobre 2016, n. 41).

In punta di diritto, l'erogazione dei contributi equivale ad una vera e propria procedura di evidenza pubblica, dotata dello stesso rigore di una procedura concorsuale o di appalto, quanto alla coerenza tra presupposti, criteri di valutazione e provvedimento finale. Non devono cioè sussistere discrasie logiche o motivazionali tra i presupposti ed il provvedimento; quest'ultimo deve costituire il prodotto dell'applicazione matematica dei punteggi o dei presupposti desumibili dai criteri predeterminati. In nessun caso il contributo ovvero l'elargizione economica deve eludere la disciplina dei contratti pubblici prevedendo erogazione di denaro che di fatto celino forme occulte di corrispettivo e viceversa .

Non solo, per ogni elargizione economica dovrà essere pretesa analitica e documentata rendicontazione contabile di come le risorse sono state impiegate da parte dei soggetti che hanno usufruito dei benefici economici. Il tutto a pena di revoca del beneficio economico già assentito e col recupero delle somme erogate, nonché con l'impossibilità per il terzo di accedere ad altre forme di contributo.

2. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex art 26 D.Lgs. n. 33/2013.

La legge con cui è stato attuato il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi-

nistrazioni (d.lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal d.lgs. n.97/2016), ha altresì fissato stringenti “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*”. In particolare, all’art. 26 del d.lgs n.33 del 2013 , il legislatore ha stabilito che “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*” (comma 1). **Detto obbligo di pubblicazione** riguarda qualsiasi provvedimento attributivo di un vantaggio economico di importo superiore a mille euro e **ne costituisce condizione legale di efficacia (cd pubblicità costitutiva)** . Più nello specifico, l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 rafforza ulteriormente gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 12 della legge n. 241/1990, esprimendo l’esigenza di una pubblicità *erga omnes*, nei limiti ivi indicati.

Tanto premesso, si invitano i soggetti in indirizzo che, *ratione materiae*, erogano sovvenzioni, sussidi o altri ausili finanziari ovvero provvedono ad attribuire vantaggi economici consistenti in erogazione di somme di denaro o conferimento di beni, senza obbligo di restituzione o pagamento nei confronti dell’ente, al rispetto degli obblighi di cui all’art 12 della legge n.241 del 1990 , nonché dell’art 26 del d.lgs n.33 del 2013 .

Stante la delicatezza e l’importanza della materia trattata, si dispone che la presente direttiva/circolare venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente, Sottosezione “Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione -PTPCT”

Il Segretario Generale

RPCT

Dott. Matteo Sperandeo


